

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1647

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CUTRERA, FABBRI, ACONE, AGNELLI Arduino,
GEROSA, INNAMORATO, MANCIA, PIZZOL, RICEVUTO, SANTINI,
SIGNORI, ZANELLA, ZITO e SCEVAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1989

Norme in materia di parchi naturali regionali

ONOREVOLI SENATORI. – 1) Un solco profondo divide il nostro Paese dagli altri Paesi della Comunità economica europea in materia di conservazione della natura, di organizzazione dei parchi e di protezione delle aree di rilevanza ambientale.

Nel nostro Paese è mancata fino ad ora una organica disciplina della materia. Nessuna delle proposte che si sono succedute avanti i due rami del Parlamento a partire dal 1962 è giunta al suo epilogo.

Nella IX legislatura l'anticipato scioglimento del Parlamento impedì al Senato di portare a conclusione la discussione che sembrava manifestare ampie convergenze sul testo unificato proposto dalla Commissione permanente agricoltura.

Nella presente legislatura, fra i centocinquanta provvedimenti legislativi riguardanti l'ambiente presentati in Parlamento, ben diciassette sono le proposte di legge sui parchi, quattro di carattere generale e tredici che si riferiscono alla istituzione di un determinato parco. La Camera dei deputati ha in corso di discussione in sede legislativa la legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine sulla base di un nuovo testo unificato. Da parte sua il Senato nella seduta del 4 agosto 1988, nell'ambito del Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990, ha approvato l'istituzione di alcuni parchi nazionali ritenuti di attuazione prioritaria (del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini, dell'Aspromonte, delle Foreste

Casentinesi, del Parco marino del Golfo di Orosei), oltre al parco interregionale del Delta del Po. Ma il testo approvato dal Senato è ancora all'esame della Camera.

Nonostante lo sforzo di proposta e di elaborazione qui richiamato, i contrasti che per decenni hanno paralizzato il Parlamento nella materia in questione sembrano permanere. Fondamentale quello che contrappone gli «statalisti» che vorrebbero accentuare la presenza degli organi e dei poteri del Governo centrale nella materia dei parchi nazionali richiamando gli interessi di carattere generalissimo che attengono alla conservazione dei beni naturali di eccezionale rilevanza collettiva, ai «regionalisti», che vorrebbero affidare in via prevalente alle Regioni e agli enti locali le decisioni e gli interventi di conservazione della natura, perchè essi, concernendo la utilizzazione dei suoli, sono espressione di competenze trasferite dallo Stato alle Regioni. Da parte sua, la Corte costituzionale, ripetutamente chiamata a risolvere contrasti interpretativi soprattutto in ordine a disposizioni contenute nelle leggi di Regioni e di Province a statuto speciale, non ha mancato di criticare con espressioni severe, da ultimo con la sentenza n. 1029 del 1988, il ritardo del legislatore nazionale nella regolamentazione della controversa materia.

Non c'è dubbio che le incertezze, le polemiche, i rinvii in cui è incorso il Parlamento hanno reso possibile, con il trascorrere degli anni, l'aggravarsi della situazione di compromissione in cui si trova il territorio del nostro Paese, di fronte all'aggressione operata, talora in modo del tutto spregiudicato, dalle forze più retrive della cosiddetta speculazione fondiaria. Ciò è apparso di particolare evidenza proprio nei territori caratterizzati da una rilevanza di valori paesistici e naturalistici. Essi hanno costituito, anzichè una remora, un vero e proprio incentivo a iniziative di trasformazione fondiaria che hanno trovato nella unicità dei luoghi e nella utilizzazione di risorse incontaminate un elemento di ulteriore valorizzazione economica delle iniziative stesse. Si è così assistito alla distruzione di boschi e foreste secolari, di coste incontaminate, di paesaggi non recuperabili.

Le incontrollate operazioni edilizie sono

risultate di particolare gravità in un paese, come il nostro, nel quale gli elementi della natura - l'acqua, il suolo, l'aria, i panorami - accompagnati dalla presenza di valori artistici, monumentali, storici, culturali di grande significato, costituiscono per la collettività nazionale una vera e propria risorsa di carattere patrimoniale, da conservare anche nell'interesse delle future generazioni.

2) Una ulteriore ragione che permette di spiegare, almeno in parte, i ritardi e le difficoltà sinora incontrate in sede parlamentare per la disciplina delle aree di rilevanza ambientale è individuabile nel contrasto che esiste fra il contenuto delle proposte sinora avanzate nei due rami del nostro Parlamento e gli indirizzi normativi ai quali, invece, si ispirano le legislazioni dei principali Paesi della Comunità economica europea.

Invero, è caratteristica delle elaborazioni scientifiche adottate in sede internazionale la individuazione di molteplici categorie destinate a classificare le aree protette in relazione alle loro caratteristiche fisiche, ai loro pregi naturalistici, ai rapporti con le popolazioni insediate su quei territori o in quelli circostanti. Ciascuna categoria è accompagnata da particolari regolamentazioni che tendono a disciplinare le attività dell'uomo in modo coerente e compatibile con le finalità generali di protezione della natura e, più in generale, di tutela delle aree di rilevanza ambientale.

L'U.I.C.N. (Unione internazionale per la conservazione della natura) ha distinto ben otto categorie di aree protette. Le classificazioni proposte individuano, ad un estremo, le aree dove la tutela ambientale esclude del tutto la presenza e le attività dell'uomo - luoghi che esattamente possono definirsi come veri e propri santuari della natura da conservare per lo studio scientifico e per la memoria delle future generazioni - e, all'altro estremo, le aree nelle quali sono concentrate funzioni sociali, ricreative ed economiche da svolgere nell'ambito di territori pure considerati meritevoli di protezione. Per queste aree la protezione non è il solo scopo dell'azione amministrativa: «le attività locali» (l'agricoltura, la zootecnia, l'artigianato, le piccole industrie) continuano il loro esercizio e le costruzioni

possono essere autorizzate, anche se i principi di conservazione dell'ambiente naturale sono rispettati in un modo più rigoroso che nelle aree prive di qualsiasi regolamentazione. In generale queste aree sono usate per il tempo libero e per gli usi di tipo turistico e sportivo. Per esse le varie leggi nazionali definiscono, in concreto, la specifica regolamentazione, ma uno dei temi dominanti è la tutela delle tradizioni storiche locali, delle preesistenze monumentali e degli aspetti scientifici, accanto alla tutela dei valori che formano oggetto delle scienze naturali.

In Francia si chiamano *parcs naturels* e in essi il ruolo delle autorità locali è particolarmente significativo; in Germania e in Austria è stata adottata la dizione di *naturparke*, in Belgio di *nature park*, in Inghilterra di *country park*.

La particolare disciplina legislativa posta in essere in conformità alle indicazioni degli organismi culturali internazionali ha permesso di conseguire importanti risultati. Nei Paesi della Comunità ora richiamati, si nota che, a partire dal 1970, pochissimi parchi nazionali sono stati istituiti. In Francia i sei parchi nazionali appartengono tutti a zone di montagna, occupano soltanto il 2,2 per cento del territorio nazionale, soltanto uno è stato istituito dopo il 1970. All'incontro, dopo quella data sono stati istituiti ben ventuno parchi naturali, e due sono in corso d'istituzione. La Federazione dei parchi naturali francesi li ha definiti come *des territoires habités, vivants mais fragiles, à la recherche d'un équilibre*. Il loro obiettivo è di favorire lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della industria rispettando le qualità dell'ambiente naturale e la qualità della vita delle popolazioni locali.

In Germania i tre parchi nazionali esistenti sono stati costituiti prima del 1970. Nessuno dei parchi nazionali proposti dopo quella data è stato ancora istituito. Per contro dopo quella data attraverso l'istituzione dei parchi naturali si è giunti alla individuazione di un sistema di sessantaquattro parchi naturali di grandi dimensioni che occupano circa il 20,7 per cento dell'intera superficie della Germania Federale, seppure con una distribuzione molto variata nelle singole regioni e con una forma e

intensità di tutela assai differenziata da caso a caso.

In Inghilterra, le vaste aree, tutte individuate fra il 1950 e il 1957, chiamate *national parks* non corrispondono alle vere e proprie definizioni dei parchi nazionali adottate dall'U.I.C.N.; in sede scientifica si afferma che i parchi inglesi, ancorchè detti nazionali, «sono paragonabili ai parchi naturali regionali francesi e ai parchi naturali tedeschi e belgi».

Di fronte a questa classificazione duplice che individua nei parchi nazionali e nei parchi naturali due distinti e complementari strumenti di intervento per la tutela delle aree di rilevanza ambientale, e che è comune a tutti i Paesi della Comunità, si pongono le proposte avanzate nel nostro Parlamento, più sopra richiamate, tutte imperniate nella regolamentazione dei soli «parchi nazionali», con esclusione dei cosiddetti «parchi naturali». Da ciò una eccessiva rigidità nelle proposte legislative, cosicchè non è da meravigliarsi che le varie e ripetute formulazioni possano apparire ora troppo vaghe ed elastiche a taluni, ora troppo specifiche e rigide ad altri.

3) Il disegno di legge che si propone prevede l'introduzione anche nel nostro ordinamento dei «parchi naturali regionali». Suo scopo è di adeguare la legislazione nazionale a quella dei principali Paesi della Comunità economica europea, per assicurare che anche nel nostro Paese vi sia una classificazione delle aree protette conforme alle indicazioni internazionali.

La proposta ora accompagnata chiarisce anzitutto (articolo 1) che i parchi naturali regionali costituiscono una categoria di aree speciali protette, avente carattere integrativo delle classificazioni operate dalla legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine. Non vi è sovrapposizione rispetto alle previsioni della legge-quadro sui parchi nazionali, ma vi è un completamento e una integrazione della disciplina offerta in quella sede. Nei parchi naturali si ha particolare considerazione, oltre che delle ragioni di conservazione e di valorizzazione delle risorse ambientali, anche di quelle di tutela degli elementi di rilevanza storica, monumentale, artistica, archeologica, etnica,

che costituiscono, insieme agli elementi naturali, il patrimonio fondamentale della cultura di un popolo.

Un elemento specifico della proposta riguarda il procedimento di costituzione dei parchi naturali. L'articolo 1 del disegno di legge prevede che i territori dei Comuni compresi all'interno dei parchi siano racchiusi nel parco naturale per l'intera loro superficie (fatte salve situazioni eccezionali), e ciò per evitare che all'interno della stessa amministrazione comunale, titolare dei poteri di pianificazione urbanistica, si escludano dall'ambito del parco porzioni limitate del territorio comunale per concentrarvi le iniziative di trasformazione dei suoli e quindi trasferire su di esse pesi insediativi accresciuti. La proposta dà preferenza a un criterio di riparto equilibrato dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti all'inserimento in un territorio-parco allo scopo di assicurare uno sviluppo armonico dell'intero territorio comunale.

Il parco non può costituire un vincolo negativo gravante sulle amministrazioni locali come un elemento di coazione della loro azione politica e amministrativa. Sarebbe, in questo caso, un parco destinato, prima o dopo, a divenire teatro di rilevanti conflitti di carattere politico e sociale. Per questa ragione il disegno di legge fa affidamento sulla Conferenza di proposta convocata dagli stessi enti locali interessati alla istituzione del parco. Alla Conferenza di proposta devono partecipare il Ministro dell'ambiente e il presidente della Regione, o loro delegati. La Conferenza di proposta avrà un carattere di promozione dell'intera iniziativa di costituzione del parco. Essa approva il documento-direttore degli indirizzi generali, lo schema di convenzione urbanistico-ambientale da stipulare fra il Ministero dell'ambiente, la Regione, o le Regioni, la Provincia e i Comuni interessati, il documento-direttore da sottoporre alla Regione per l'istituzione del parco.

Laddove l'interesse generale suggerisce l'istituzione di un parco naturale, e le amministrazioni locali non vi provvedono, l'intervento può essere disposto per iniziativa del Ministro dell'ambiente o della Regione interessata.

Particolari norme sono previste per attribuire a una «autorità responsabile della proposta»

la conduzione e la sorveglianza sul procedimento di approvazione delle delibere presso ciascuno degli enti locali e centrali interessati alla realizzazione del parco. L'articolo 2, comma 3, precisa che l'istituzione del parco avviene con legge regionale, previa definizione della convenzione Stato-Regione-enti locali destinata a regolare l'erogazione dei contributi riconosciuti dallo Stato ai territori-parco per la realizzazione dei vari interventi ivi previsti.

L'articolo 3 del disegno di legge regola l'organizzazione amministrativa dell'ente parco. Si prevede che ciascun ente sia regolato da uno statuto che avrà caratteri differenziati e peculiari in relazione alle caratteristiche delle singole aree interessate. Il disegno di legge muove dal convincimento che anche il territorio-parco deve rispondere ai principi generali di rispetto dell'autonomia locale quali affermati dall'articolo 5 della Costituzione. Per evitare che singole situazioni locali possano contrastare più ampi disegni di organizzazione territoriale, sono previsti poteri sostitutivi che permetteranno la realizzazione, in danno del dissenziente, di quelle opere essenziali per conseguire le finalità generali del parco, che incidono sulle singole situazioni territoriali.

Lo statuto disciplina la composizione degli organi di rappresentanza, ma è previsto che se l'ente avrà forma consortile il Comitato di gestione assicura la presenza di un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco. È previsto che nel consiglio di gestione sia assicurata la rappresentanza di almeno un membro delle associazioni ambientaliste riconosciute e delle organizzazioni professionali dell'agricoltura più rappresentative.

Nel disegno di legge (articolo 5) è data particolare importanza alla convenzione urbanistico-ambientale da stipulare fra lo Stato, la Regione e gli enti locali. Essa disciplina il complesso dei rapporti fra lo Stato e gli enti locali definendo le risorse disponibili e i tempi di erogazione dei contributi impegnati. Nella convenzione lo Stato assicurerà specifiche garanzie per collegare il pagamento dei contributi previsti alla effettiva realizzazione delle opere programmate all'interno dei parchi naturali.


L'articolo 5 specifica i contenuti essenziali del piano territoriale ma è evidente dall'insie-

me delle disposizioni proposte che ciascun strumento di disciplina regolamentata dal parco dovrà corrispondere alle particolari esigenze dei territori considerati. Si vorrebbe che il parco naturale raccogliesse in modo preciso, quale elemento di valorizzazione economica del livello di vita delle popolazioni locali interessate, il complesso di elementi artistici, storici e monumentali che caratterizzano le singole realtà locali. In altri termini, si vorrebbe che il piano territoriale fosse lo strumento di coordinamento di iniziative destinate ad assicurare la valorizzazione delle risorse naturali in contemporanea valutazione con le risorse culturali. Da qui anche uno spazio specifico, da assicurare in modo compatibile con le finalità sopra dette, e quindi preferibilmente all'interno delle zone di sviluppo degli aggregati urbani, per gli impianti turistici e ricettivi, cosicchè i parchi naturali possano divenire una occasione di promozione

economica soprattutto in quelle zone del nostro Paese colpite da un processo di abbandono da parte dell'uomo e quindi di depauperamento dei precedenti valori tradizionali.


Gli articoli 7 e successivi descrivono una serie di elementi che tendono a favorire, dal punto di vista dell'economia locale, le ragioni delle popolazioni residenti, sia introducendo attraverso la convenzione urbanistico-ambientale l'obbligo di intervento dello Stato per l'esecuzione di determinate opere di interesse generale nei tempi programmati, sia per riconoscere il giusto indennizzo a coloro che sopportano pregiudizi per effetto della costituzione di vincoli, sia ancora per permettere il regolare svolgimento delle attività economiche tradizionalmente esercitate e, anzi, il loro consolidamento attraverso il rapporto con i valori ricreativi e culturali più sopra menzionati.

PARCHI, RISERVE, AREE PROTETTE



FOENTE - Annuario Europeo dell'Ambiente 1988 - Istituto DOCTER Milano.

PARCHI, RISERVE, AREE PROTETTE



FONTE - Annuario Europeo dell'Ambiente 1968 - Istituto DOCTER Milano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina i parchi naturali regionali, d'ora in poi denominati parchi naturali, quale categoria di aree speciali protette avente carattere integrativo delle classificazioni operate dalla legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine. Pertanto, le presenti norme entreranno in vigore soltanto in contestualità di tempo con l'entrata in vigore delle norme in materia di parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi marini e riserve marine, con le modifiche conseguenti al necessario coordinamento.

2. I parchi naturali si inseriscono fra le aree protette classificate dal Consiglio d'Europa in conformità agli accordi internazionali.

3. Scopo dei parchi naturali è la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, monumentali, artistiche, archeologiche, etniche, di comprensori territoriali di vasta estensione, da realizzare con un insieme integrato e coordinato di prescrizioni e di interventi idonei ad assicurare che lo sviluppo economico delle popolazioni residenti al loro interno si realizzi in modo compatibile con i valori protetti, perseguendo finalità di educazione, ricreazione, miglioramento della qualità della vita.

4. Possono essere costituiti in parco naturale i territori racchiusi nei confini amministrativi di Comuni, anche facenti parte di Regioni diverse, che costituiscano un sistema territoriale omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Per le finalità di razionale gestione, i territori dei Comuni sono compresi all'interno dei parchi per l'intera loro superficie, fatte salve diverse perimetrazioni dettate da ragioni geografiche o da motivate considerazioni.

Art. 2.

(Istituzione del parco)

1. Gli enti locali interessati alla istituzione del parco naturale convocano una Conferenza di proposta invitandovi a partecipare il Ministro dell'ambiente, il presidente della Provincia, il presidente della Regione, o loro delegati.

2. La Conferenza:

a) indica il soggetto pubblico o privato che entro centoventi giorni dovrà sottoporre alla Conferenza una proposta preliminare comprendente l'indicazione di massima della perimetrazione del parco naturale e gli obiettivi principali che si intendono perseguire con la costituzione del parco. La proposta dovrà essere corredata da una cartografia di base, dalle analisi territoriali disponibili, dallo studio di fattibilità economica delle opere e delle attività previste, dal programma degli interventi articolati per fasi temporali di attuazione, da una relazione preliminare sulla valutazione degli effetti diretti e indiretti conseguenti alla istituzione del parco naturale nell'area considerata e al suo esterno;

b) promuove l'invio della proposta, a cura del soggetto incaricato ai sensi della lettera a), a tutti gli enti territoriali partecipanti alla formazione del parco per raccoglierne le osservazioni entro novanta giorni dall'invio e assicurare la opportuna informazione al pubblico;

c) esprime parere sul documento-direttore che indica gli indirizzi da sottoporre alla Regione per la istituzione del parco naturale con legge regionale;

d) esprime parere sulla convenzione Stato-Regione-enti locali destinata a regolamentare la partecipazione dello Stato e degli altri enti territoriali alla realizzazione del parco naturale e la concessione dei contributi facenti capo alla disponibilità dei soggetti interessati.

3. La legge regionale istitutiva del parco naturale, di cui alla lettera c) del comma 2, approva:

a) la perimetrazione provvisoria dei limiti territoriali del parco naturale, descritta in cartografia in scala non inferiore a 1 : 25.000;

b) l'istituzione dell'ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico regolato da uno statuto che risponda ai criteri indicati dalla presente legge;

c) le necessarie misure temporanee di salvaguardia definite in modo graduato e correlate alle esigenze delle varie situazioni territoriali e alle finalità del parco;

d) la convenzione Stato-Regioni-enti locali prevista all'articolo 4;

e) la sede amministrativa.

4. Gli enti parco già istituiti con leggi regionali allorchè amministrano territori di rilevante ampiezza e di particolare valore ambientale, naturale, culturale, possono chiedere di essere inseriti nella classificazione di parco naturale, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Il decreto istitutivo definisce i criteri e le condizioni per rendere compatibili le strutture esistenti e gli atti deliberati con le disposizioni della presente legge.

5. Per conseguire le finalità della presente legge la Conferenza di proposta di cui al comma 1, può essere convocata per iniziativa del Ministro dell'ambiente, o delle Regioni, o delle Province interessate. Devono essere invitati alla Conferenza gli enti locali compresi nel territorio del parco. L'autorità che assume l'iniziativa è responsabile per gli adempimenti previsti al presente articolo.

Art. 3.

(Organizzazione amministrativa)

1. Lo statuto dell'ente-parco, in relazione alle peculiarità di ciascuna area interessata, prevede una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio di gestione, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente, del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, l'eventuale costituzione della consulta del parco e di agenzie di servizio, anche nelle forme di società consortili, per l'espletamento degli interventi esecutivi del piano e dei programmi dell'ente.

2. Lo statuto è redatto sulla base dei criteri di massima indicati dal Ministro dell'ambiente entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Allorchè il decreto istitutivo prevede la forma consortile dell'ente, il comitato di gestione dovrà prevedere:

- a) la presenza di un membro in rappresentanza di ciascun Comune ricadente nel parco;
- b) la dotazione di ampi poteri di gestione al direttore.

4. Il presidente del parco è nominato dal presidente della Regione, sentito il parere della Provincia, tra persone particolarmente qualificate in materia di tutela dell'ambiente.

5. La rappresentanza degli enti locali interessati non può superare la metà dei membri del consiglio, escluso il presidente.

6. Nel consiglio di gestione del parco deve essere assicurata la rappresentanza di almeno un membro indicato rispettivamente dal Ministro dell'ambiente, dalla Provincia, dalle associazioni ambientaliste riconosciute, dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura più rappresentative. La rappresentanza della Regione è definita dallo statuto.

7. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente-parco.

8. Gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi sia di personale proprio, sia di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 4.

(Strumenti di attuazione:

la convenzione Stato-Regione-enti locali)

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco sono:

- a) la convenzione Stato-Regione-enti locali;
- b) il piano territoriale-paesistico ambientale;
- c) il regolamento delle attività del parco.

2. La convenzione Stato-Regione-enti locali ha lo scopo di far constare l'intesa fra gli enti chiamati alla realizzazione del parco naturale sulla base del programma degli interventi indicati nel documento-direttore. Nella convenzione sono precisati gli investimenti e i

contributi di competenza degli enti partecipanti con l'indicazione dei tempi di erogazione e con la definizione dei meccanismi e delle garanzie alle quali sono sottoposte le erogazioni stesse per il puntuale conseguimento delle finalità del parco.

3. Alla convenzione partecipa il Ministro dell'ambiente. Possono partecipare:

a) il Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quando appare opportuno assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di sua competenza in relazione alla rilevanza delle risorse culturali tutelate;

b) il Ministro dei lavori pubblici per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela delle risorse naturali con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e la utilizzazione delle acque, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 349 del 1986;

c) il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per assicurare il coordinamento degli interventi a favore della produzione agricola e forestale con le esigenze di rilevanza ambientale protette dalla legge e per sostenere con appositi contributi attività agricole dirette alla conservazione dell'ambiente, prevedendo indennizzi per eventuali limitazioni o vincoli.

4. Compete alla responsabilità del Ministro dell'ambiente proporre l'intesa con altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e con altri soggetti anche privati, definendo i rispettivi limiti ed oneri di partecipazione da inserire nella convenzione Stato-Regione-enti locali, nonchè proporre le opportune intese nel caso che il parco naturale interessi il territorio di più Regioni.

Art. 5.

(Piano territoriale-paesistico ambientale)

1. Il piano territoriale-paesistico ambientale del parco, d'ora in poi denominato il Piano, è lo strumento che dà attuazione alle previsioni di indirizzo ed esecutive della convenzione Stato-Regione-enti locali. Recepisce e coordina, ove già adottate, le previsioni dei piani paesistici redatti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. In relazione alla situazione dei luoghi, alla rilevanza dei valori protetti e alle finalità perseguite, il Piano può prevedere, oltre alle riserve naturali integrali e generali definite ai sensi di legge:

a) riserve-speciali relative a beni di rilevanza culturale e loro pertinenze, aventi lo scopo di tutelare e valorizzare gli elementi che, recuperando le memorie del passato, aprono prospettive di un coerente sviluppo della qualità della vita delle popolazioni, con l'organizzazione di interventi urbani ed extra-urbani di promozione, studio, fruizione dei beni stessi e con l'allestimento e l'esercizio di idonee strutture scientifiche e di servizio;

b) zone agricole e forestali regolamentate secondo le indicazioni di cui alla lettera e), e, in mancanza, in base alle normative regionali e locali vigenti;

c) zone riservate alle possibilità di sviluppo urbano nelle quali l'edificabilità è ammessa in conformità agli strumenti urbanistici comunali. Per queste aree il Piano può proporre norme di indirizzo destinate a orientare le scelte di pianificazione urbanistica secondo i criteri indicati dalla presente legge e dagli organi del parco, anche allo scopo di indicare aree riservate agli usi turistici e ricreativi e di escludere (od allontanare progressivamente se già esistenti) dal territorio del parco le attività incompatibili con le sue finalità generali;

d) per i Comuni sprovvisti di strumento urbanistico, la perimetrazione dei centri abitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) la regolamentazione delle attività agrosilvo-pastorali, delle attività di caccia e pesca, delle opere e manufatti previsti, delle attività ricreative, sportive e culturali da effettuarsi nel territorio considerato, al fine di assicurare una conduzione dei luoghi rispondenti a principi di compatibilità economica e ambientale e di rispetto delle tradizioni locali;

f) la programmazione degli interventi e delle attività sulla base di studi di fattibilità economica verificati periodicamente nella loro rispondenza agli obiettivi del parco.

3. Il Piano è attuato attraverso piani di settore che hanno valore di piano particolareggiato la cui approvazione equivale a dichiara-

zione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi ivi previsti, nonchè attraverso piani particolareggiati redatti ai sensi delle leggi urbanistiche vigenti e attraverso regolamenti di attuazione. L'approvazione del piano di settore e del piano particolareggiato importa variante al Piano per le previsioni eventualmente in contrasto con esso.

Art. 6.

(Rilascio di concessioni e autorizzazioni)

1. Nelle zone indicate alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per la realizzazione degli interventi è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del parco. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione nell'albo degli avvisi del comune interessato nonchè nella sede principale dell'ente parco.

2. Il nullaosta di cui al comma 1 è comunicato all'autorità competente entro i novanta giorni dalla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

3. Il nullaosta rilasciato dal parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

(Gestione dei parchi naturali)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del Piano e del regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, e può essere annualmente aggiornato.

2. Il parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco naturale, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

3. Concorrono al finanziamento del programma di cui al presente articolo lo Stato, le Regioni, le Province, gli enti locali, gli altri organismi interessati, definendo con apposite convenzioni gli accordi destinati a dare attuazione al programma pluriennale.

4. Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, le risorse finanziarie del parco possono essere costituite anche da diritti e canoni che riguardino l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al parco naturale, o dei quali esso abbia la gestione.

5. Ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

- a) riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento delle condizioni di inquinamento dell'acqua, dell'aria, da rifiuti;
- d) viabilità principale;
- e) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio ivi comprese le attività agricole e forestali;
- f) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- g) agro-turismo escursionistico e naturalistico;
- h) attività sportive compatibili.

6. La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco naturale.

7. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica dell'ente parco, il comitato scientifico con il compito di esprimere pareri sul progetto di piano nonché su ogni altra questione inerente il parco che gli sia sottoposta dal comitato di gestione.

8. Al fine di informare sullo stato di attuazione del Piano e dei relativi programmi annuali di gestione e di evidenziare eventuali necessità di aggiornamento di interesse dei Comuni, l'ente parco organizza annualmente una conferenza alla quale partecipano i consiglieri dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte entro i confini del parco stesso.

Art. 8.

*(Vigilanza
sugli enti di gestione dei parchi naturali)*

1. La vigilanza sulla gestione dei parchi naturali è esercitata dalle Regioni interessate per territorio che dispongono, in caso di ritardo od omissioni da parte degli organi di gestione previamente invitati a provvedere, l'invio di apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge ed eseguire gli impegni assunti.

2. I consigli di gestione possono essere sciolti dalla Regione per gravi violazioni di legge o del Piano del parco ovvero in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Regione nomina un commissario straordinario, che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi degli enti di gestione del parco.

4. Ai parchi naturali ed alle aree protette si applicano le sanzioni in conformità a quanto disposto dalla legge-quadro di tutela delle aree naturali.

Art. 9.

(Finanziamenti)

1. Gli stanziamenti previsti dalla normativa vigente per i parchi già istituiti sono adeguati con l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni

1990-1991, da destinare al finanziamento di investimenti a favore dei parchi naturali sulla base della disciplina prevista dalla presente legge. Al fine di una programmata sottoscrizione delle convenzioni Stato-Regione-enti locali, stipulate per la realizzazione dei parchi naturali, sarà tenuto conto della rilevanza degli obiettivi perseguiti con l'istituzione dei singoli parchi, della data di presentazione delle proposte, del grado di consenso manifestato dagli enti territoriali interessati.